

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
 Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
11	19-05-2020

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
-----------------	---

Il sottoscritto Brambilla Efrem - Sindaco pro-tempore;

Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell'atto, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

[\[1\]](#) Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Rilevato che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

Ritenuto necessario provvedere ad una verifica puntuale di tutte le aree gioco interne ai parchi, ville e giardini pubblici, ad oggi rese non accessibili e delimitate per motivi di sicurezza ed in attuazione alle misure sanitarie anticontagio, dando corso alle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree e delle attrezzature ludiche previste dall'allegato 8 punto 1.2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Ritenuto, inoltre, di dover estendere tale verifica e le attività di messa in sicurezza/pulizia anche a tutte le aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket) preliminarmente alla loro riapertura;

Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17

maggio 2020, e al fine di dare corso alle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree gioco e delle relative attrezzature ludiche presenti nei parchi e nei giardini comunali previste dall'allegato 8 punto 1.2 dello stesso D.P.C.M. 17 maggio 2020 preliminarmente al loro utilizzo:

- 1) La chiusura dei parchi e delle aree giochi ivi presenti, attualmente interdette all'accesso, fino al 03 giugno 2020, e comunque fino a cessate esigenze, per consentire la esecuzione delle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree e delle attrezzature ludiche previste dall'allegato 8 punto 1.2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Unità di crisi della Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Polizia Municipale e Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è il responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ORDINANZA N.11 DEL 19-05-2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Efrem Brambilla

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.